

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto: **6042/2017**
Obbligazioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12281/2014

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente - Cron. 604

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere - Rep. 8.

Dott. GABRIELE POSITANO

- Consigliere - Ud. 16/02/2017

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere - cc

Dott. COSIMO D'ARRIGO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12281-2014 proposto da:

(omissis) SRL in persona del rappresentante legale
e Amministratore Unico Dott. (omissis)
elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) giusta procura speciale
in calce al ricorso;

2017

- ricorrenti -

437

contro

CURATELA FALLIMENTO

(omissis)

SPA ,

CUR.FALL.

(omissis)

SRL , FINAZ.Industr.


(omissis)

SNC ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 423/2013 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL'UTRI;

A handwritten signature or stamp, possibly a circular seal with a signature over it, located in the upper right corner of the page.

Fallimenti e Società.it

rilevato che, con sentenza resa in data 14/3/2013, la Corte d'appello di Catanzaro, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la (omissis) s.r.l. (già (omissis) s.r.l.) alla restituzione, in favore della Curatela fallimentare della (omissis) s.p.a., delle somme da quest'ultima corrisposte in eccesso a titolo di interessi sul capitale dovuto alla prima società;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, in contrasto con le tesi sostenute dalla (omissis) s.r.l., ha confermato l'interpretazione adottata dal giudice di primo grado secondo cui, ai sensi degli artt. 54, 55 e 169 del r.d. n. 267/1942 e dell'art. 2855 c.c., anche in caso di concordato preventivo seguito da fallimento, gli interessi accessori a un debito assistito da ipoteca sono dovuti nella misura convenzionale, per le due annate anteriori al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e per l'annata in corso a tale momento, e nella misura legale per le annate successive fino alla vendita del bene ipotecato;

che, avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione la (omissis) s.r.l., sulla base di due motivi d'impugnazione;

che nessuna delle parti intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2855 c.c., 54, 55, 168, 169 e 181 del r.d. n. 267/1942 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente determinato la misura degli interessi dovuti dal debitore in materia di concordato preventivo, dovendo ritenersi che gli interessi andavano nella specie calcolati nella misura convenzionale, per l'anno in corso al mo-

mento del deposito della domanda di concordato, nella misura legale nel tempo intercorrente tra la fine dell'anno in corso a tale momento e il momento dell'omologazione del concordato, e nuovamente nella misura convenzionale successivamente all'omologazione del concordato e sino alla vendita dell'immobile ipotecato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare, la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione a tutti gli effetti equiparabile alla chiusura del fallimento;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2855 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente applicato la disciplina sulla corresponsione degli interessi moratori, in materia di crediti privilegiati, con riferimento a un giudizio ordinario di cognizione di ripetizione di indebito, dovendo limitarsi il principio della cristallizzazione degli interessi dovuti alle sole procedure concorsuali, con la conseguente esclusione della relativa applicazione ai giudizi di cognizione ordinaria come quello di specie;

che, entrambi i motivi sono infondati;

che, sul punto, osserva il collegio come l'interpretazione sostenuta dalla corte territoriale nella sentenza impugnata risulti coerente all'orientamento già in precedente occasione fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza degli interessi relativi a credito privilegiato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo;

che, al riguardo, questa corte ha avuto modo di rilevare come l'art. 169 della legge fallimentare dichiara applicabili al concordato preventivo le disposizioni dell'art. 55 della stessa legge, che stabilisce

come criterio generale, agli effetti del concorso, la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca (da pegno o privilegio), salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente;

che quest'ultima disposizione regola l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, rinviando (per il credito ipotecario) alla disciplina fissata dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2855 c.c.;

che il secondo comma dell'art. 2855 c.c. stabilisce, fra l'altro, che la collocazione degli interessi è limitata alle due annualità anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, mentre il terzo comma dispone che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita;

che da questo composito sistema risulta chiaramente che il legislatore, limitando gli effetti dell'iscrizione ipotecaria nel tempo e fino alla data della vendita, ha inteso contemperare due opposte esigenze: quella di assicurare una speciale tutela al credito garantito, ma anche la tutela dei creditori di grado successivo (che potrebbero ricevere pregiudizio anche per le lungaggini connesse alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita); esigenze presenti, sia nella procedura fallimentare che nel concordato preventivo, in tutti i casi in cui si realizza una vendita dei cespiti del debitore, in quanto la tutela dei creditori non è correlata al tipo di liquidazione in concreto adottato, ma deve esplicarsi nel corso dell'intera procedura e nelle sue varie applicazioni, conformemente al principio della *par condicio creditorum* (Sez. 1, Sentenza n. 14912 del 17/11/2000, in motivazione);

che, nella specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso che alla sentenza di omologazione del concordato preventivo potesse ascriversi la virtù di giustificare la nuova decorrenza degli interessi creditorî nella misura convenzionale, dovendo ritenersi persistenti, pur dopo la pronuncia della ridetta omologazione, e fino alla liquidazione del bene ipotecato, le medesime ragioni di tutela della *par condicio creditorum*, da ritenere insensibili alle modalità attraverso le quali si sia pervenuti alla concreta liquidazione dei beni del debitore: fase cui inevitabilmente appartiene anche il momento esecutivo della procedura di concordato, come peraltro reso di significativa evidenza nel caso oggetto dell'odierno esame, in cui, a seguito della risoluzione del concordato preventivo, è stato disposto il fallimento della (omissis) (omissis) s.p.a.;

che, quanto al secondo motivo di censura, deve ritenersi parimenti corretta la decisione della corte territoriale in relazione all'applicazione dei principi richiamati anche nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, avendo il giudice d'appello correttamente ascritto all'ambito della procedura concorsuale relativa al concordato preventivo la questione della legittimità del pagamento effettuato dagli organi della procedura in favore della (omissis) s.r.l., a tale contesto dovendo pertanto commisurarsi la questione del carattere indebito di quanto percepito da quest'ultima per i titoli oggetto d'esame;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l'infondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all'adozione di alcuna pronuncia in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessuna delle parti intimate svolto difese in questa sede;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 16/2/2017.

Il Presidente
Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziario
Incaricato di UFFICIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi: 9 MAR 2017

Il Funzionario Giudiziario
Incaricato di UFFICIO